

**Welfare.** Pubblicato il decreto che estende le garanzie in caso di complicazioni alla gravidanza o rischi alla salute

## Più tutele alle collaboratrici

La maternità anticipata va certificata dal committente e dalla lavoratrice

**Alfredo Casotti**  
**Maria Rosa Gheido**

È vietato adibire all'impiego la lavoratrice a progetto o l'associata in partecipazione nei due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi. Il servizio ispettivo del ministero del Lavoro potrà inoltre disporre l'interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose oppure quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione. Questi i principali contenuti del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 247 del 23 ottobre.

A fronte della maggior tutela, l'aliquota contributiva destinata alle prestazioni temporanee sale dallo 0,50 allo 0,72 per cento. La contribuzione complessivamente dovuta alla gestione separata del-

l'Inps per gli iscritti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria passa, pertanto, al 23,72 per cento.

In attuazione del comma 791 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, il decreto in pratica estende l'applicazione degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 151/01 relativi

solo se risulta attribuita la contribuzione di almeno tre delle dodici mensilità precedenti

all'astensione obbligatoria dal lavoro e all'indennità di maternità alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle associate in partecipazione e alle libere professioniste iscritte alla stessa gestione.

L'Inps ha già avuto modo di precisare - seppure con riferimento al comma 788 della Finanziaria, che ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate una speciale indennità giornaliera di malattia - che per collaboratori a progetto e categorie assimilate destinatarie delle prestazioni temporanee economiche, secondo l'interpretazione letterale della legge, sono da intendersi i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori «a progetto».

A questi, per quanto riguarda l'astensione obbligatoria per maternità, vanno ad aggiungersi le associate in partecipazione e le professioniste, a condizione che in quanto iscritte alla gestione separata non abbiano altre forme di previdenza obbligatoria.

Per ogni giorno di astensio-

### I LIMITI

L'indennità spetta

## Il Sole **24 ORE**

ne obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice ha diritto all'indennità di maternità, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività

di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

L'assenza dovrà però essere certificata dal committente e dalla stessa lavoratrice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Ciò vale anche per le libere professioniste iscritte alla gestione separata, che potranno chiedere l'indennità di maternità solo se effettivamente si astengono dall'attività professionale e lo attestano, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La norma introduce, quindi, un forte elemento di discriminazione, in quanto le Casse di categoria professionale erogano, invece, alle loro iscritte, l'indennità di maternità a prescindere dall'astensione dall'attività lavorativa.

Va evidenziato, peraltro, che l'indennità spetta solo se nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indenniz-

zabile risultino attribuite a favore della lavoratrice almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, fermo restando che il mese è accreditato se la contribuzione è versata su un imponibile almeno pari a quello minimo annualmente stabilito per la gestione dei commercianti.

Inoltre, in assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla gestione separata, poiché nei loro confronti non opera il principio dell'au-

tomaticità delle prestazioni.

A favore delle lavoratrici a progetto e delle categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa, l'articolo 4 del decreto ministeriale riconosce il diritto, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salvo condizioni più favorevoli previste dal contratto individuale.

### Le novità

#### Interdizione anticipata

Il decreto del ministero prevede la possibilità di disporre l'interdizione anticipata del lavoro, per la collaboratrice a progetto o l'associata in partecipazione, in caso di gravi complicazioni della gravidanza o di preesistenti forme morbose. Possibilità di «maternità anticipata» anche quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

#### La certificazione

L'assenza dovrà essere certificata dal committente e dalla lavoratrice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'obbligo riguarda anche le professioniste senza Cassa, che potranno chiedere l'indennità solo se effettivamente si astengono dall'attività professionale.